

COMUNE DI FIUMARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del **01.04.2017** con provvedimento n. **11**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza
- Art. 7 – Deposito cauzionale
- Art. 8 - Durata delle occupazioni
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del titolare
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 14 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 - Oggetto della tassa
- Art. 16 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 19 - Disciplina delle tariffe
- Art. 20 - Riscossioni in convenzione
- Art. 21 - Passi carrabili
- Art. 22 - Esenzioni
- Art. 23 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali
- Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 26 - Sanzioni e interessi
- Art. 27 - Funzionario responsabile
- Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:

- l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile;
- le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:

- le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
- le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
- le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.

4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento della tassa.

3. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 15 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 6.
 - l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
4. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
5. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
16. In caso di occupazioni di aree non collegate ad attività già esistenti, diverse dal commercio ambulante, la concessione è assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica secondo requisiti individuati dalla Giunta Comunale.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio tecnico per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e di 15 giorni per le occupazioni temporanee.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d'urgenza quantificati all'articolo 6, comma 1. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti alla metà.
5. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
 - ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
 - ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

7. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

8. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione.

9. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del servizio.

Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 4 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, come determinati dalla Giunta comunale.

2. Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento della tassa i diritti ridotti del 50%.

3. I diritti per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc. ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento della tassa.

Art. 7 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 8 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni tre (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;

- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

8. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7;

b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;

g) versare il canone alle scadenze previste

h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;

i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;

n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versata a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.

7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 15 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nel caso di popolazione del comune superiore a diecimila abitanti.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 16 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
Fiumara- Centro storico Frazione San Rocco – Centro storico Frazione San Pietro – Centro storico Frazione Croce – Centro storico	Zone limitrofe al Centro storico di Fiumara e frazioni di San Rocco, San Pietro e Croce.

2. In relazione alla suddivisione di cui al comma 1, la tassa viene così graduata:

1^ categoria: 100%

2^ categoria:50%

Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

5. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e standardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

Art. 19 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione assunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, in rapporto alla durata delle occupazioni.

6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - Riscossioni in convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, D. Lgs. 507/1993, previa stipula di apposita convenzione.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.

3. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 507/1993.

4. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 21 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili i manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

5. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

6. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assoluta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre alle occupazioni espressamente indicate all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993¹, le seguenti occupazioni²:

- a. le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- b. le occupazioni realizzate con passi carrai o divieti di sosta indiscriminati;
- c. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- d. le occupazioni permanenti poste in essere con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
- e. le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- f. le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 23 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali

1. Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento della TOSAP, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Compete alla Giunta Comunale deliberare l'applicabilità della norma di cui al comma 1 nei casi specifici, nonché stabilire l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa

¹ Si tratta delle esenzioni previste per:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

² Facoltative.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
9. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
10. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza in più rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni regolamentari previgenti in contrasto.